



Commissione
europea



I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani

Affari interni

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2013

ISBN 978-92-79-28449-6

doi:10.2837/59567

© Unione europea, 2013

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Prefazione



Cecilia Malmström,
commissario europeo per gli Affari interni

«La tratta di esseri umani è la schiavitù della nostra epoca e costituisce una grave violazione dei diritti umani. È un reato grave che colpisce donne, uomini, ragazze e ragazzi di ogni nazionalità, recando alle vittime danni profondi e duraturi. Per proteggere e assistere le vittime della tratta e aiutarle a ristabilirsi nella misura del possibile, la normativa dell'Unione europea

accorda loro una serie di diritti: all'assistenza legale, all'assistenza medica, al soggiorno temporaneo e ad altro ancora. Se vogliamo che tali diritti siano conosciuti e applicati efficacemente nella pratica, occorre fornire informazioni chiare e accessibili sul loro contenuto alle vittime e agli operatori che lavorano nell'ambito della lotta contro la tratta. Spero che la presente rassegna dei diritti di cui godono nell'UE le vittime della tratta aiuti le autorità degli Stati membri nel loro lavoro quotidiano a fornire l'assistenza e la protezione di cui queste persone hanno bisogno, e che meritano».

Cecilia Malmström

Introduzione

La lotta contro la tratta di esseri umani è una priorità dell'Unione europea e degli Stati membri. La strategia dell'Unione europea (UE) si incentra sulle vittime e sui loro diritti umani, riconoscendo le specificità legate al genere e l'esigenza di prestare particolare attenzione ai minori, nonché sottolineando la necessità di un'azione coordinata e multidisciplinare.

È essenziale fornire alle vittime della tratta informazioni chiare e coerenti sui loro diritti, che vanno dall'assistenza (d'emergenza) e dalle prestazioni sanitarie ai diritti in materia di lavoro, all'accesso alla giustizia e al diritto a un avvocato, alle possibilità di chiedere un risarcimento. Il presente documento passa in rassegna tutti questi diritti sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di direttive e decisioni quadro dell'UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Alla fine di ogni capitolo sono elencati i diritti supplementari dei minori.

Il presente documento è destinato alle vittime e agli operatori, cui serve una panoramica dei diritti basati sulla normativa dell'UE, nonché agli Stati membri che elaborano analoghe rassegne dei diritti delle vittime della tratta a livello nazionale. Nei loro ordinamenti interni, gli Stati membri possono eventualmente andare oltre le norme minime stabilite dalla legislazione dell'UE.

I diritti derivanti dalla legislazione dell'UE che dev'essere recepita negli ordinamenti nazionali dopo la pubblicazione del presente documento sono presentati in corsivo nel testo.

Con il presente documento, la Commissione europea realizza una delle azioni previste dalla Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), ossia, nell'ambito della priorità A (individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta), l'azione 4: dare informazioni sui diritti delle vittime.

Ai fini dei diritti e degli obblighi enunciati nel presente documento, per «minore» si intende una persona di età inferiore a 18 anni. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, si presume che la vittima sia un minore.

Ai fini del presente documento, per «vittima» si intende chiunque sia oggetto della tratta di esseri umani.

Ai fini del presente documento, per «autore del reato» si intende chi sia stato accusato o condannato per tratta di esseri umani.

Per «cittadino di paese terzo» si intende chi non sia cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Con il presente documento, la Commissione europea realizza una delle azioni previste dalla Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), ossia, nell'ambito della priorità A (individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta), l'azione 4: dare informazioni sui diritti delle vittime.

La «tratta di esseri umani» è definita come segue all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE:

«1. (...) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1».



© iStockphoto/Deri O'Connell

Nel presente documento la descrizione della normativa dell'UE, e della relativa giurisprudenza in materia, non è esaustiva e quindi non esamina dettagliatamente le condizioni per godere dei diritti in questione, o di altri diritti di cui una persona potrebbe beneficiare ai sensi della legislazione dell'UE in base alle circostanze. Si esaminano i diritti di cui godono le vittime della tratta di esseri umani, anche qualora tali diritti si applichino, nella normativa dell'UE, a categorie più ampie di persone. Il presente documento di per sé non impone obblighi vincolanti nei confronti di alcuna parte, ma si limita a descrivere i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'UE che devono essere recepiti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Gli articoli legislativi cui si riferisce il presente documento sono stati aggiornati al 1° gennaio 2013 (e potrebbero essere successivamente modificati o abrogati). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'interpretazione vincolante della legislazione citata, ma si propone come documento di riferimento a puro scopo di utilità.

I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani

Scopo del presente documento è informare le vittime, gli operatori e gli Stati membri sui diritti di cui godono le vittime in virtù della legislazione dell'UE. Essa non costituisce in alcun modo un'interpretazione vincolante di tale legislazione. Tutti i diritti devono essere interpretati nel contesto della disposizione giuridica completa e della normativa pertinente.

Capo 1: Assistenza e sostegno

- 1.1. Le vittime hanno il diritto di ricevere assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che possano essere state oggetto di tratta.
- 1.2. Le vittime hanno il diritto di ricevere assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.
- 1.3. L'assistenza e il sostegno non devono essere subordinati alla volontà della vittima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo; qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l'assistenza e il sostegno devono essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione.
- 1.4. L'assistenza e il sostegno possono essere accordati soltanto con il consenso della vittima e previa sua informazione.
- 1.5. Le vittime hanno diritto a un tenore di vita tale almeno da garantirne la sussistenza, a un alloggio adeguato e sicuro e all'assistenza materiale.
- 1.6. Le vittime hanno il diritto di ricevere le cure mediche necessarie, comprese l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni.
- 1.7. Le vittime hanno il diritto di ricevere, se necessario, servizi di traduzione e di interpretazione.
- 1.8. Occorre tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da disturbi fisici o mentali, o dal fatto di aver subito gravi forme di violenza fisica, sessuale o psicologica.
- 1.9. *Le vittime, in funzione delle loro esigenze, hanno diritto di accedere a servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.*

1.10. I servizi di assistenza specialistica devono fornire a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, ad esempio vittime di violenza sessuale e violenza di genere, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

1.11. Le vittime che sono cittadini di paesi terzi devono essere informate sul periodo di riflessione e ristabilimento e sulle possibilità di ottenere protezione internazionale.

1.12. Le vittime hanno il diritto di chiedere asilo e di essere informate sulle possibilità di ottenere protezione internazionale, e devono essere protette contro il respingimento (cioè il ritorno al paese in cui rischiano di essere uccise o torturate o di subire altre pene o trattamenti inumani o degradanti).

Minori vittime della tratta

1.13. L'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente e dev'essere valutato su base individuale. *Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.*

1.14. I minori vittime della tratta hanno diritto a ricevere assistenza e sostegno tenendo conto della loro particolare situazione. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore.

1.15. Deve essere nominato un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta qualora i titolari della responsabilità genitoriale non possano assicurare l'interesse superiore del minore o rappresentare il minore stesso.

Capo 2: Protezione delle vittime della tratta di esseri umani

Protezione prima dei procedimenti penali

2.1. Le vittime hanno diritto a una protezione adeguata sulla base di una valutazione individuale dei rischi. *La valutazione individuale dev'essere eseguita tempestivamente per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura le vittime in questione trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e ritorsioni.*

2.2. Le vittime della tratta non devono essere perseguite né essere oggetto di sanzioni penali per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta del fatto che erano soggette alla tratta, conformemente alle leggi nazionali.

2.3. I dati personali delle vittime possono essere raccolti dalle autorità competenti soltanto per finalità specifiche, esplicite e legittime nell'ambito dei compiti delle autorità competenti e possono essere trattati solo per la finalità per la quale sono stati raccolti. Il trattamento dei dati deve essere legale e adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

2.4. I dati personali delle vittime devono essere cancellati o resi anonimi se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti.

2.5. Le vittime hanno il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con le autorità competenti (polizia, autorità giudiziarie ecc.) e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa.

2.6. Le vittime hanno il diritto di ottenere informazioni su:

- il tipo di servizi o di organizzazioni a cui possono rivolgersi per ottenere assistenza;
- il tipo di assistenza che possono ricevere;
- dove e come possono sporgere denuncia;
- quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il loro ruolo in tale contesto;
- come e a quali condizioni possono ottenere protezione;
- in quale misura e in quali termini hanno accesso all'assistenza legale, al patrocinio gratuito o a qualsiasi altra forma di assistenza;
- quali sono i requisiti per il loro diritto a ottenere un risarcimento;
- qualora risiedano in un altro Stato membro, a quali meccanismi speciali possono ricorrere per tutelare i propri interessi;
- *come ricevere il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della loro partecipazione al procedimento penale.*

Protezione durante e dopo il procedimento penale

2.7. Sulla base di una valutazione individuale effettuata dalle autorità competenti, le vittime hanno diritto, a determinate condizioni, a beneficiare di un trattamento specifico inteso a prevenire la vittimizzazione secondaria, evitando ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, il contatto visivo con l'autore del reato, le deposizioni in udienze pubbliche e domande non necessarie sulla loro vita privata.

2.8. Le vittime devono poter accedere rapidamente alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

2.9. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

2.10. Le vittime, secondo il loro ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, hanno il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale.

2.11. Le vittime hanno il diritto di comprendere e di essere comprese nell'ambito del procedimento penale e a ricevere comunicazioni comprensibili, tenuto conto di problemi personali quali le disabilità.

2.12. In determinate circostanze le vittime hanno il diritto di essere accompagnate da persone di loro scelta che le aiutino a comprendere o ad essere comprese nei primi contatti con le autorità competenti, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

2.13. Se presentano una denuncia formale, le vittime hanno il diritto di ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia stessa, nonché di ricevere una traduzione o la necessaria assistenza linguistica per presentare la denuncia.

2.14. Le vittime devono essere informate sul proprio diritto di ricevere informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia (un'eventuale decisione di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato, i capi d'imputazione a carico dell'autore del reato, la data e il luogo del processo, la sentenza definitiva e lo stato del procedimento) senza indebito ritardo e in base ai loro desideri.

2.15. Le vittime possono chiedere di essere informate senza indebito ritardo della scarcerazione o dell'evasione dell'autore del reato.

2.16. Secondo il loro ruolo formale nel procedimento penale, le vittime hanno diritto a essere assistite gratuitamente da interpreti, sia durante le audizioni o gli interrogatori nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, sia per la loro partecipazione attiva alle udienze.

2.17. Secondo il loro ruolo formale nel procedimento penale, le vittime hanno diritto alla traduzione gratuita delle informazioni essenziali affinché possano esercitare i loro diritti nei procedimenti penali in una lingua da esse compresa.

2.18. Le vittime possono utilizzare tecnologie di comunicazione quali videoconferenze, il telefono e Internet a fini di traduzione, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché le vittime possano esercitare i loro diritti o comprendere il procedimento.

2.19. Le vittime hanno il diritto di partecipare su base volontaria a servizi di giustizia riparativa sulla base del loro consenso informato, che può essere revocato in qualsiasi momento. Hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni complete e obiettive in merito al procedimento. Le discussioni non pubbliche possono rimanere riservate (tranne se altrimenti convenuto dalla vittima e dall'autore del reato o se l'informazione dev'essere diffusa per preminenti motivi di interesse pubblico quali minacce o atti di violenza).

2.20. Può essere emesso un ordine di protezione europeo qualora la vittima soggiorni o risieda in un altro Stato membro e sia stata adottata una misura di protezione nei confronti del trafficante, quali il divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone in cui la vittima risiede o che frequenta, o il divieto o la regolamentazione dei contatti (anche per telefono e posta). L'ordine di protezione europeo si applica a una misura di protezione adottata a favore di una vittima nell'ambito della legislazione penale in un paese dell'UE, estendendo tale protezione a un altro Stato membro dell'UE in cui la vittima si è trasferita.

2.21. Gli Stati membri devono ridurre al massimo le eventuali difficoltà di comunicazione (ad esempio il parlare una lingua diversa o eventuali impedimenti) delle vittime che fungono da testimoni o che sono altrimenti coinvolte nel procedimento penale, affinché esse possano comprendere il proprio coinvolgimento in ogni fase del procedimento penale.

Minori vittime della tratta

2.22. Le audizioni del minore devono aver luogo senza ritardi ingiustificati. Le audizioni del minore si devono svolgere, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo.

2.23. Le audizioni del minore devono essere svolte se possibile sempre dalle stesse persone, il loro numero dev'essere il più limitato possibile e devono essere svolte solo se strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale. La vittima può essere accompagnata da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

2.24. Le udienze penali che coinvolgono minori vittime della tratta devono svolgersi a porte chiuse e senza la presenza fisica del minore, il quale può essere sentito in altro modo ricorrendo ad adeguati strumenti di comunicazione (videoconferenze ecc.).

2.25. Gli Stati membri possono impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenni.

2.26. Se possibile e in funzione di ogni singolo caso, qualora la vittima sia un minore, gli Stati membri possono rimandare il procedimento a carico dell'autore del reato finché la vittima non abbia raggiunto la maggiore età.

Capo 3: Risarcimento

3.1. Le vittime hanno il diritto di accedere ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

3.2. *Gli Stati membri devono promuovere misure per incoraggiare gli autori dei reati a corrispondere un adeguato risarcimento alle vittime nel corso dei procedimenti penali.*

3.3. La vittima ha il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto in casi in cui il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

3.4. Le vittime hanno diritto a ottenere senza ritardo la restituzione dei loro beni (tranne se urgentemente necessari per il procedimento penale) che sono stati recuperati o sequestrati nell'ambito del procedimento penale.

Accesso ai sistemi di risarcimento in situazioni transfrontaliere

3.5. Le vittime possono chiedere, nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, di ottenere un risarcimento nello Stato membro in cui è stato commesso il reato.

3.6. Le vittime hanno il diritto di ottenere informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un risarcimento, tra cui orientamenti e informazioni sulle modalità di compilazione della domanda, informazioni sulla documentazione a sostegno eventualmente necessaria e sulle richieste di informazioni supplementari.

3.7. Le vittime hanno il diritto di ricevere appena possibile informazioni sulla persona di contatto o sull'ufficio competente per la gestione della loro domanda di risarcimento, un avviso di avvenuta ricezione della domanda e, se possibile, indicazioni sulla data entro la quale sarà presa una decisione in merito alla domanda e sulla decisione adottata.



© iStockphoto/Luanmorino

Capo 4: Integrazione e diritti in materia di lavoro

4.1. I cittadini dell'UE hanno il diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri per periodi non superiori a tre mesi, purché siano in possesso di un passaporto o di un documento d'identità valido e fatte salve alcune limitazioni e condizioni.

4.2. I cittadini dell'UE hanno il diritto di soggiornare in qualsiasi luogo dell'Unione purché esercitino regolarmente un'attività lavorativa o svolgano studi presso un istituto di insegnamento riconosciuto, e dispongano di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi (o di risorse economiche sufficienti per garantire che essi e i loro familiari non diventino un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante), o abbiano un familiare che soddisfi una delle suddette condizioni.

4.3. Ogni cittadino dell'UE ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

4.4. Ogni cittadino dell'UE ha il diritto di esercitare una professione liberamente scelta e di lavorare in qualsiasi Stato membro (fatte salve alcune limitazioni) e i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare nei territori degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

4.5. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose, nonché a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Cittadini di paesi terzi

4.6. Gli Stati membri devono definire le norme secondo le quali le vittime che sono cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno hanno accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione, entro i limiti del loro permesso di soggiorno.

4.7. Alle vittime che sono cittadini di paesi terzi dev'essere concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti aventi come prospettiva la ripresa di una vita normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare le loro capacità professionali, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine.

4.8. Le vittime che sono cittadini di paesi terzi hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili, alcuni settori della sicurezza sociale, le agevolazioni fiscali, l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio conformemente al diritto nazionale.

4.9. Le vittime che sono cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente hanno il diritto di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, direttamente o attraverso terzi quali sindacati o altre associazioni.

4.10. Le vittime che sono cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente hanno il diritto di chiedere il pagamento delle retribuzioni arretrate (salari) da parte dei datori di lavoro, anche se dette vittime sono ritornate nel paese di origine. Esse saranno informate sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

4.11. Il livello di remunerazione dev'essere pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dalle parti.

4.12. Le vittime che sono cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente possono presentare denuncia nei confronti del loro datore di lavoro e ottenere eventualmente l'esecuzione di una sentenza per ogni retribuzione arretrata.

Minori vittime della tratta

4.13. I minori vittime della tratta che sono cittadini di paesi terzi hanno diritto di accedere al sistema scolastico alle medesime condizioni dei cittadini nazionali, entro un termine ragionevole.

Capo 5: Periodo di riflessione e permesso di soggiorno per le vittime che sono cittadini di paesi terzi

Periodo di riflessione

5.1. I cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani hanno diritto a un periodo di riflessione, il cui scopo è consentire loro di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, in modo da poter decidere consapevolmente se vogliono cooperare con la polizia e le autorità giudiziarie.

5.2. Le vittime non possono essere espulse dal paese durante il periodo di riflessione.

5.3. Il periodo di riflessione può essere interrotto se la vittima ristabilisce un legame con l'autore del reato, oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

5.4. Le vittime hanno il diritto di ricevere almeno cure mediche urgenti e servizi specifici, inclusa l'assistenza psicologica per le persone più vulnerabili, durante il periodo di riflessione.

Permesso di soggiorno

5.5. Una volta trascorso il periodo di riflessione, il cittadino di un paese terzo vittima della tratta ha il diritto di essere considerato ammissibile a un permesso di soggiorno sulla base dei seguenti criteri:

- il soggiorno è necessario ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario;
- la vittima ha dimostrato una chiara volontà di cooperare;
- la vittima ha rotto ogni legame con la persona o le persone responsabili della tratta;
- la vittima non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Il permesso dev'essere valido almeno sei mesi e può essere rinnovato alle stesse condizioni.

5.6. Dopo la concessione di un permesso di soggiorno, occorre garantire alla vittima che non dispone di risorse sufficienti almeno un livello di vita in grado di garantire la sussistenza, l'accesso alle cure mediche urgenti e, se del caso, a servizi di traduzione e interpretazione, con un'attenzione specifica alle esigenze delle persone più vulnerabili, alle quali va fornita anche assistenza psicologica. Occorre inoltre tener conto delle esigenze di sicurezza e protezione, conformemente alla legislazione nazionale. Il sostegno può comprendere il gratuito patrocinio, conformemente alla legislazione nazionale.

5.7. Il permesso di soggiorno può essere revocato se la vittima ristabilisce un legame con la persona o le persone responsabili della tratta, se la sua cooperazione è fraudolenta o la denuncia è fraudolenta o infondata, se la vittima può costituire una minaccia per la pubblica

sicurezza e per la salvaguardia della sicurezza nazionale, se la vittima cessa di cooperare o se le autorità decidono di archiviare il caso.

Soggiornanti di lungo periodo

5.8. Se la vittima è un cittadino di paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro da almeno cinque anni, ha diritto allo status di soggiornante di lungo periodo. Tale status viene concesso se la vittima dispone di risorse sufficienti per mantenere se stessa e i suoi familiari senza bisogno di ricorrere all'assistenza sociale o di un'assicurazione malattia.

Capo 6: Rimpatrio

6.1. Se la vittima è un cittadino di paese terzo non autorizzato a soggiornare nell'UE e pertanto obbligato a tornare nel paese di origine, ottiene di norma che la sua partenza sia fissata entro un congruo periodo di tempo di durata compresa tra sette e trenta giorni.

6.2. Detto periodo può essere prorogato per tenere conto di circostanze specifiche quali l'esistenza di legami familiari e sociali, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e la durata del soggiorno.

6.3. Alle vittime della tratta che hanno ottenuto un permesso di soggiorno e cooperano con la polizia e le autorità giudiziarie non può essere vietato l'ingresso nel territorio dello Stato membro per un periodo di tempo determinato, purché rispettino l'obbligo di rimpatrio e non minaccino l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

6.4. La vittima ha sempre il diritto di presentare ricorso dinanzi a un'autorità e di ricevere (se necessario) consulenza e assistenza giuridica e servizi di interpretazione.

6.5. L'allontanamento dev'essere rimandato qualora violi il principio di «non-refoulement». Può inoltre essere rinviato per altri motivi, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, in particolare delle condizioni fisiche o mentali della vittima, o per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o la mancata identificazione della vittima stessa.

6.6. I paesi che hanno firmato accordi di riammissione con l'Unione europea sono tenuti a riammettere automaticamente i loro cittadini, i relativi figli (non sposati) e coniugi, nonché coloro che sono o erano in possesso di un visto valido di ingresso nel territorio di tali paesi o di un permesso di soggiorno valido.

Minori vittime della tratta

6.7. Una vittima che sia un minore cittadino di paese terzo, non accompagnato da genitori né da tutori, può essere rimpatriato solo tenendo conto dell'interesse superiore del minore; prima di allontanarlo, lo Stato membro si accerta che il minore in questione sarà ricondotto presso la famiglia, un tutore designato o adeguate strutture di accoglienza.

Documenti di riferimento

Capo 1: Assistenza e sostegno

1.1. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 2:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

1.2. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva.

1.3. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe.

Direttiva 2011/36/UE, considerando 18:

Qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di identificazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 1:

Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 6, paragrafo 2:

2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di

un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 7:

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

2. Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo.

4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 9:

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

1.4-7. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 5:

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, com-

presi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.

1.8. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 7:

7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

1.9. Direttiva 2012/29/UE, articolo 8, paragrafi 1 e 2:

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.

1.10. Direttiva 2012/29/UE, articolo 8, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

Direttiva 2012/29/UE, articolo 9:

1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:

- a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
- b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
- c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
- e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.

3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:

- a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
- b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

1.11. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 6:

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.

1.12. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 18:

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 19:

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Direttiva 2011/95/UE, articolo 2, lettera d):

d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12.

Direttiva 2004/83/CE, articolo 21:

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.

2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:

- a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o
- b) che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detta persona costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.

Minori vittime della tratta

1.13. Direttiva 2011/36/UE, articolo 13, paragrafi 1 e 2:

1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell'applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.

Direttiva 2012/29/UE, articolo 1, paragrafi 1 e 2:

1. *Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.*

Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I

diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

2. *Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.*

1.14. Direttiva 2011/36/UE, articolo 14, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso.

Direttiva 2011/36/UE, articolo 16, paragrafi 1 e 2:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore.

1.15. Direttiva 2011/36/UE, articolo 14, paragrafo 2:

2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.

Capo 2: Protezione delle vittime della tratta di esseri umani

Protezione prima dei procedimenti penali

2.1. Direttiva 2011/36/UE, articolo 12, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali.

Direttiva 2012/29/UE, articolo 22:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

- a) le caratteristiche personali della vittima;
- b) il tipo o la natura del reato; e
- c) le circostanze del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.



© iStockphoto/Arne Uebel

4. *Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.*

6. *La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.*

7. *Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.*

Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Rantsev c. Cipro e Russia (istanza n. 25965/04)

286. Come gli articoli 2 e 3 della convenzione, anche l'articolo 4 può richiedere, in talune circostanze, che uno Stato prenda misure operative per proteggere le vittime, o le potenziali vittime, della tratta (si veda, mutatis mutandis, il caso Osman citato sopra, paragrafo 115, e Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, paragrafo 115, ECHR 2000-III). Affinché in un determinato caso sorga un obbligo positivo di adottare misure operative, occorre dimostrare che le autorità di uno Stato erano consapevoli, o avrebbero dovuto esserlo, delle circostanze che davano luogo al fondato sospetto che l'individuo identificato era stato o era esposto al rischio reale e immediato di essere vittima di tratta o sfruttamento ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del protocollo di Palermo e dell'articolo 4, lettera a), della convenzione antitratta. In caso affermativo, si riscontra una violazione dell'articolo 4 della convenzione laddove le autorità non adottino misure appropriate, entro i limiti delle loro competenze, per sottrarre l'individuo a tale situazione di rischio (si vedano, mutatis mutandis, i casi Osman citato sopra, paragrafo 116-117, e Mahmut Kaya, citato sopra, paragrafo 115-116).

2.2. Direttiva 2011/36/UE, articolo 8:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

Direttiva 2011/36/UE, considerando 14:

14. È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordi-

namenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

2.3. Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, articolo 3, paragrafo 1:

1. I dati personali possono essere raccolti dalle autorità competenti soltanto per finalità specifiche, esplicite e legittime nell'ambito dei loro compiti e possono essere trattati solo per la finalità per la quale sono stati raccolti. Il trattamento dei dati deve essere legale e adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

2.4. Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, articolo 4, paragrafo 2:

2. I dati personali sono cancellati o resi anonimi se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati legalmente raccolti o in seguito legalmente trattati. La presente disposizione non osta all'archiviazione di tali dati in un insieme di dati separato per un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale.

2.5. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1:

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi.

2.6. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1:

1. [Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima abbia accesso almeno alle seguenti informazioni]:

- a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
- b) il tipo di assistenza che può ricevere;
- c) dove e come può sporgere denuncia;
- d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
- e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
- f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
 - i) all'assistenza di un legale,
 - ii) al patrocinio gratuito, o
 - iii) a qualsiasi altra forma di assistenza, qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
- g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;

h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.

Direttiva 2012/29/UE, articolo 4, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:

- a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
- b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
- c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
- d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
- e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
- f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
- j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.

Protezione durante e dopo il procedimento penale

2.7. Direttiva 2011/36/UE, articolo 12, paragrafo 4:

4. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico inteso a prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue:

- a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
- b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;

c) le deposizioni in udienze pubbliche; e

d) le domande non necessarie sulla vita privata.

2.8. Direttiva 2011/36/UE, articolo 12, paragrafo 2:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

2.9. Direttiva 2011/36/UE, articolo 12, paragrafo 2:

2. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

Direttiva 2012/29/UE, articolo 13:

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

2.10. Direttiva 2012/29/UE, articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3:

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

2.11. Direttiva 2012/29/UE, articolo 3, paragrafi 1 e 2:

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e ad essere compresa.

2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.

2.12. Direttiva 2012/29/UE, articolo 3, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza a comprendere o ad essere compresa, a condizione che non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

2.13. Direttiva 2012/29/UE, articolo 5:

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essa presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intenda presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.

3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

2.14. Direttiva 2012/29/UE, articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4:

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

- a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non perseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
- b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

- a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;
- b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono i motivi o una breve sintesi delle motivazioni della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.

2.15. Direttiva 2012/29/UE, articolo 6, paragrafi 5 e 6:

5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

2.16. Direttiva 2012/29/UE, articolo 7, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2.17. Direttiva 2012/29/UE, articolo 7, paragrafi 3 e 6:

3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 4, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

2.18. Direttiva 2012/29/UE, articolo 7, paragrafo 2:

2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

2.19. Direttiva 2012/29/UE, articolo 12:

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

- a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
- d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

2.20. Direttiva 2011/99/UE, articolo 5:

A. Un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni:

- a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
- b) divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro; o
- c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Direttiva 2011/99/UE, articolo 6, paragrafo 1:

1. Un ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornare o già soggiorna in un altro

Stato membro. Nel decidere l'emissione di un ordine di protezione europeo l'autorità competente dello Stato di emissione tiene conto, tra l'altro, della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione.

2.21. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 5:

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.

Minori vittime della tratta

2.22. Direttiva 2011/36/UE, articolo 15, paragrafo 3:

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:
- a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
 - b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo.

2.23. Direttiva 2011/36/UE, articolo 15, paragrafo 3, lettere c), d) e f):

3. [Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché]
- c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
 - d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
 - e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale;
 - f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

2.24. Direttiva 2011/36/UE, articolo 15, paragrafo 4:

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

Direttiva 2011/36/UE, articolo 15, paragrafo 5:

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:
- a) l'udienza si svolga a porte chiuse; e

- b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

2.25. Direttiva 2012/29/UE, articolo 21, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenni.

2.26. Direttiva 2011/36/UE, articolo 9, paragrafo 2:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.

Capo 3: Risarcimento

3.1. Direttiva 2011/36/UE, articolo 17:

Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

3.2. Direttiva 2012/29/UE, articolo 16:

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

3.3. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 9, paragrafo 1:

1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.

3.4. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 9, paragrafo 3:

3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

Accesso ai sistemi di risarcimento in situazioni transfrontaliere

3.5. Direttiva 2004/80/CE, articolo 1:

Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso

da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro.

3.6. Direttiva 2004/80/CE, articolo 4:

Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.

Direttiva 2004/80/CE, articolo 5:

1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 4 nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

3.7. Direttiva 2004/80/CE, articolo 7:

Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:

- la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;
- un avviso di avvenuta ricezione;
- se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.

Capo 4: Integrazione e diritti in materia di lavoro

4.1. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 21, paragrafo 1:

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

Direttiva 2004/38/CE, articolo 6:

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione.

Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), articolo 2, paragrafo 5:

5. [Si intende per] «beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione»:

- a) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell'Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

4.2. Direttiva 2004/38/CE, articolo 7, paragrafo 1:

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

- a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
- b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
- c) — di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi

amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

- d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

4.3. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 14:

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

4.4. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 15:

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

4.5. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 31:

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Cittadini di paesi terzi

4.6. Direttiva 2004/81/CE, articolo 11, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

4.7. Direttiva 2004/81/CE, articolo 12:

1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine.

Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.

2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.

4.8. Direttiva 2011/98/UE, articolo 12, paragrafo 1:

1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

- le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- l'istruzione e la formazione professionale;
- il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
- i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
- le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
- l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;
- i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

4.9. Direttiva 2009/52/UE, articolo 13, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associa-

zioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.

4.10-12. Direttiva 2009/52/CE, articolo 9, lettera d):

[Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di assunzione illegale costituisca reato quando] d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani.

Direttiva 2009/52/CE, articolo 6:

1. Per ogni violazione del divieto di cui all'articolo 3, gli Stati membri garantiscono che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento di:

- ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente. Il livello di remunerazione concordato è considerato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;
- un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
- se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.

2. Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell'articolo 13, gli Stati membri mettono in atto meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente:

- possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o
- ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda.

I cittadini di paesi terzi assunti illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell'articolo 13 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri presuppongono l'esistenza di un rapporto di

lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore.

4. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al paragrafo 1, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.

5. Per quanto riguarda i casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che consentono l'estensione della durata di tali permessi fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo 5: Periodo di riflessione e permesso di soggiorno per le vittime che sono cittadini di paesi terzi

Periodo di riflessione

5.1. Direttiva 2011/36/UE, articolo 11, paragrafo 6:

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 6, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

5.2. Direttiva 2004/81/CE, articolo 6, paragrafo 2:

Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

Minori vittime della tratta

4.13. Direttiva 2011/36/UE, articolo 14, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11.

Direttiva 2004/81/CE, articolo 10, lettera b):

Gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico.

5.3. Direttiva 2004/81/CE, articolo 6, paragrafo 4:

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

5.4. Direttiva 2004/81/CE, articolo 7, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

Permesso di soggiorno

5.5. Direttiva 2004/81/CE, articolo 8:

1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:

- a) l'opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e
- b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato; e

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l'adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all'articolo 14, il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.6. Direttiva 2004/81/CE, articolo 9:

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo

che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

5.7. Direttiva 2004/81/CE, articolo 14:

Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:

- a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure
- b) se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure
- c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure
- d) se la vittima cessa di cooperare; oppure
- e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.



© iStockphoto/Luammonino

Soggiornanti di lungo periodo

5.8. Direttiva 2003/109/CE, articolo 3:

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;
 - b) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
 - c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status.

Direttiva 2003/109/CE, articolo 4, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato

legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

Direttiva 2003/109/CE, articolo 5, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:
 - a) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;
 - b) di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

Direttiva 2004/83/CE, articolo 29, paragrafo 1:

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tali status.

Capo 6: Rimpatrio

6.1. Direttiva 2008/115/CE, articolo 7, paragrafo 1:

1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta. Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

6.2. Direttiva 2008/115/CE, articolo 7, paragrafo 2:

2. Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.

6.3. Direttiva 2008/115/CE, articolo 11, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti non sono soggette a divieto d'ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso. In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso per altri motivi.

6.4. Direttiva 2008/115/CE, articolo 13:

1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L'autorità o l'organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di

sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

3. Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

6.5. Direttiva 2008/115/CE, articolo 9:

1. Gli Stati membri rinviando l'allontanamento:

- a) qualora violi il principio di non-refoulement, oppure
- b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

- a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;
- b) delle ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione.

3. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

6.6. Direttiva 2008/115/CE, articolo 3, paragrafo 3:

3. [Si intende per] «rimpatrio» il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

- nel proprio paese di origine, o
- in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese.

Minori vittime della tratta

6.7. Direttiva 2008/115/CE, articolo 10:

1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino.

2. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Riferimenti alla normativa dell'UE

2012/C326/47	Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
2012/29/UE	<i>Direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine per il recepimento: 16 novembre 2015)</i>
2011/99/UE	<i>Direttiva sull'ordine di protezione europeo (termine per il recepimento: 11 gennaio 2015)</i>
2011/98/UE	<i>Direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro</i>
2011/95/UE	<i>Direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine per il recepimento: 21 dicembre 2013)</i>
2011/36/UE	Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
	Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Rantsev c. Cipro e Russia (istanza n. 25965/04)
2010/C83/02	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
2009/52/CE	Direttiva che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
2008/977/GAI	Decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
2008/115/CE	Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
562/2006	Regolamento (CE) che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

2004/83/CE	Direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
2004/81/CE	Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti
2004/80/CE	Direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato
2004/38/CE	Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
2003/109/CE	Direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
2001/220/GAI	Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

Commissione europea

I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2013 — 28 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-79-28449-6

doi:10.2837/59567

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti:

- tramite i distributori commerciali dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

ec.europa.eu/home-affairs
ec.europa.eu/anti-trafficking



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-79-28449-6



9 789279 284496